

2026/1764

22.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1764 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove nonché prescrizioni amministrative concernenti la durabilità delle batterie di bordo, l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura e la potenza di sistema dei veicoli elettrificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (EURO 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 14, paragrafo 4, lettere a), i), j), q), s), u) e v),

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'uniformità e la coerenza con le norme internazionali, è opportuno fare riferimento al regolamento ONU n. 154 ⁽²⁾ (serie di modifiche 04) e al regolamento ONU n. 83 ⁽³⁾ (serie di modifiche 09), che introducono prescrizioni in materia di durabilità delle batterie di bordo e altre prescrizioni incentrate sull'elettrificazione e contengono progressi tecnici fondamentali a sostegno della sostenibilità e dell'innovazione nel settore automobilistico.
- (2) Per garantire che le prescrizioni tecniche per l'omologazione in relazione alle emissioni EURO 7 rispecchino pienamente i più recenti progressi nella tecnologia dei veicoli elettrificati, è necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione ⁽⁴⁾. Per garantire valutazioni accurate delle emissioni e del consumo di energia, fornire percorsi di conformità più chiari per i costruttori e rafforzare l'integrità ambientale del quadro per l'omologazione in relazione alle emissioni EURO 7, è necessario includere in tale regolamento le metriche delle prestazioni reali per la durabilità delle batterie di bordo, l'autonomia elettrica a bassa temperatura per i veicoli esclusivamente elettrici (PEV) e le prescrizioni aggiornate per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante (OBFCM) introdotte dal regolamento ONU n. 154 (serie 04).
- (3) Analogamente, il regolamento ONU n. 83 (serie di modifiche 09) fornisce metodologie aggiornate per la conformità in servizio, comprese disposizioni sulla durabilità delle batterie di bordo, sulla potenza di sistema dei veicoli elettrificati e sull'autonomia elettrica a bassa temperatura, che dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 al fine di garantire un'attuazione armonizzata e la vigilanza del mercato.

⁽¹⁾ GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj>.

⁽²⁾ Regolamento ONU n. 154 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia in modalità elettrica (WLTP) (GU L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj>).

⁽³⁾ Regolamento ONU n. 83 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore [2026/1086] (GU L, 2026/1086, 29.5.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1086/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M1 e N1 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

- (4) Per la determinazione della potenza di sistema dei veicoli ibridi elettrici e dei veicoli PEV con più motori, il regolamento ONU n. 177 ⁽⁵⁾ stabilisce le procedure tecniche necessarie. I riferimenti a tale regolamento ONU dovrebbero essere inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 per garantire misurazioni coerenti e riproducibili della potenza di sistema, in linea con l'approccio basato sulle prestazioni della norma EURO 7.
- (5) Al fine di garantire dichiarazioni di conformità accurate e trasparenti, è opportuno includere nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 l'obbligo per i costruttori di utilizzare un modello per una dichiarazione di conformità relativa alle emissioni di guida reali (Real Driving Emissions — RDE). Ciò consente ai costruttori di dichiarare in modo coerente la conformità a valori limite di emissione inferiori durante la verifica della conformità in servizio e la vigilanza del mercato, migliorando in tal modo l'efficacia e l'applicabilità delle prescrizioni RDE.
- (6) Ai costruttori dovrebbero essere forniti modelli standardizzati per le dichiarazioni di conformità, conformemente al regolamento (UE) 2024/1257, al fine di agevolare la presentazione di informazioni complete e accurate per tutte le prove pertinenti, comprese quelle relative alle emissioni, alla durabilità delle batterie di bordo, all'autonomia elettrica e alla potenza di sistema, e di migliorare l'efficienza amministrativa e la certezza del diritto.
- (7) Per migliorare la trasparenza e l'armonizzazione tra gli Stati membri e garantire una presentazione e una tracciabilità coerenti delle informazioni di omologazione, il sistema di numerazione delle schede di omologazione in relazione alle emissioni dovrebbe essere adattato per allinearle alle prescrizioni del regolamento (UE) 2024/1257, comprese le disposizioni per le nuove prove e procedure introdotte con la norma EURO 7.
- (8) Al fine di garantire che le procedure amministrative, le valutazioni della conformità e le misurazioni tecniche si basino su norme applicabili, riproducibili e armonizzate a livello mondiale, e di garantire un'attuazione coerente e ridurre gli oneri normativi superflui, è opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 rifletta gli ultimi sviluppi dei regolamenti ONU n. 83, n. 154, n. 168 ⁽⁶⁾ e n. 177 per quanto riguarda le prescrizioni tecniche e le procedure dettagliate, nonché le disposizioni amministrative per l'omologazione in relazione alle emissioni, le metodologie relative alla conformità in servizio, la durabilità delle batterie di bordo, l'autonomia elettrica a bassa temperatura e la determinazione della potenza di sistema, nonché le prescrizioni per l'OBFCM.
- (9) Per l'autonomia elettrica a bassa temperatura e la determinazione della potenza di sistema dovrebbero essere introdotte metodologie facoltative di verifica della conformità in servizio al fine di offrire flessibilità ai costruttori e alle autorità, garantendo nel contempo la robustezza e la rappresentatività delle prove. Tali metodologie sostengono l'efficace applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 integrando le prescrizioni obbligatorie di conformità in servizio per la durabilità delle batterie di bordo e garantendo così una conformità costante e verificabile agli obiettivi basati sulle prestazioni di tale regolamento.
- (10) Al fine di garantire che la documentazione di omologazione e le prescrizioni amministrative restino allineate all'evoluzione delle norme tecniche e ambientali per i veicoli a motore, le tabelle dei caratteri relativi alle emissioni dovrebbero essere modificate per includere prescrizioni specifiche per i veicoli PEV per quanto riguarda i dispositivi di monitoraggio di bordo del consumo di carburante e di energia elettrica (OBFCM).
- (11) Al fine di garantire una transizione agevole ed efficiente verso la mobilità elettrificata e di allinearsi agli sforzi internazionali di armonizzazione, in particolare al regolamento ONU n. 154, concedendo nel contempo ai costruttori e alle autorità di omologazione tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni specifiche per i veicoli PEV, è opportuno posticipare l'applicazione delle prescrizioni OBFCM a tali veicoli fino al 1° gennaio 2030 e, nella misura in cui modifica l'allegato II, a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706.

⁽⁵⁾ Regolamento ONU n. 177 — Disposizioni uniformi concernenti la determinazione della potenza di sistema dei veicoli ibridi elettrici e dei veicoli esclusivamente elettrici aventi più di una macchina elettrica per la propulsione (GU L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1910/oj>).

⁽⁶⁾ Modifiche del regolamento ONU n. 168 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni reali di guida (RDE) [2026/1900] (GU L, 2026/1900, 15.6.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1900/oj>).

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore (CTVM),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative, la durabilità delle batterie di bordo, l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura e la potenza di sistema dei veicoli elettrificati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683»;
- 2) all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il presente regolamento si applica all'omologazione in relazione alle emissioni per quanto riguarda le emissioni allo scarico e le emissioni evaporative, alla durabilità delle batterie di bordo, all'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura e alla potenza di sistema dei veicoli elettrificati per i veicoli a motore appartenenti alle categorie seguenti.»;
- 3) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per ottenere l'omologazione dei veicoli in relazione alle emissioni a norma del regolamento (UE) 2024/1257, il costruttore dimostra che i veicoli sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento quando sottoposti a prova conformemente alle procedure di cui agli allegati da III a VIII nonché X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI e XXII. Il costruttore garantisce altresì che i carburanti di riferimento sono conformi alle specifiche di cui all'allegato IX.»;
- 4) all'articolo 5, paragrafo 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):
«c) veicoli esclusivamente elettrici (PEV).»;
- 5) all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;
- 6) all'articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso;
- 7) all'articolo 10, il titolo è sostituito dal seguente:
«Conformità in servizio delle emissioni allo scarico e delle emissioni evaporative»;
- 8) all'articolo 10, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le prescrizioni per i controlli della conformità in servizio sono applicabili fino a 10 anni dal rilascio dell'ultimo certificato di conformità o dell'ultima scheda di omologazione individuale per i veicoli della famiglia di conformità in servizio sottoposti alle prove conformemente al punto 9.2.3 del regolamento ONU n. 83, secondo la definizione dell'allegato 4, punto 3, del regolamento ONU n. 83.»;
- 9) sono inseriti i seguenti articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater:

«Articolo 10 bis

Conformità in servizio della durabilità delle batterie di bordo

La conformità in servizio per la durabilità delle batterie di bordo è verificata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato XV, appendice 1, del presente regolamento.

Articolo 10 ter

Conformità in servizio dell'autonomia elettrica a bassa temperatura

La conformità in servizio per l'autonomia elettrica dei veicoli PEV a bassa temperatura può essere verificata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente alle prescrizioni di cui al punto 9.4.1 del regolamento ONU n. 83, e all'allegato XVII, appendice 1, del presente regolamento.

*Articolo 10 quater***Conformità in servizio della potenza di sistema**

La conformità in servizio per la potenza di sistema può essere verificata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente alle prescrizioni di cui al punto 9.7.1 del regolamento ONU n. 83, e all'allegato XIX, appendice 1, del presente regolamento.»;

(10) gli allegati I, II, III, XV, XVII, XIX e XXII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a partire da tale data.

Tuttavia l'articolo 1, punto 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030. L'articolo 1, punto 10, nella misura in cui modifica l'allegato II, si applica 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, XV, XVII, XIX e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il punto 1.1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.1. Le prescrizioni aggiuntive per il rilascio dell'omologazione per i veicoli monocarburante a gas e bi-fuel a gas sono riportate al punto 5.9 del regolamento ONU n. 154 (*). Il riferimento alla scheda informativa del punto 5.9.1 del regolamento ONU n. 154 è da intendersi come riferimento all'allegato I, appendice 3, del presente regolamento.

(*) Regolamento ONU n. 154 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia in modalità elettrica (WLTP), serie di modifiche 04, ECE/TRANS/WP.29/2026/26 [2026/1130] (GU L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj>).»;

b) il punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:

«2.2.1. La figura I.2.3 illustra l'applicabilità delle prove previste per l'omologazione dei veicoli in relazione alle emissioni. Le procedure di prova specifiche sono descritte negli allegati II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI e XXII.»;

c) nella tabella della figura I.2.3, la voce «OBFCM» è sostituita dalla seguente:

«OBFCM	Sì	—	—	—	—	—	—	Sì (entrambi i carburanti)	Sì	Sì	Sì ⁽⁸⁾	—»;
--------	----	---	---	---	---	---	---	----------------------------	----	----	-------------------	-----

d) nella tabella della figura 1.2.3 sono aggiunte le voci seguenti:

«Durabilità delle batterie di bordo	Sì ⁽⁹⁾	Sì ⁽⁹⁾	Sì ⁽⁹⁾	Sì ⁽⁹⁾	Sì ⁽⁹⁾	Sì ⁽⁹⁾	Sì ⁽⁹⁾	Sì ⁽⁹⁾	Sì ⁽⁹⁾	Sì ⁽⁹⁾	Sì	—
Autonomia elettrica a bassa temperatura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sì	—
Determinazione della potenza di sistema	Sì ⁽¹⁰⁾	Sì ⁽¹⁰⁾	Sì ⁽¹⁰⁾	Sì ⁽¹⁰⁾	Sì ⁽¹⁰⁾	Sì ⁽¹⁰⁾	Sì ⁽¹⁰⁾	Sì ⁽¹⁰⁾	Sì ⁽¹⁰⁾	Sì ⁽¹⁰⁾	Sì ⁽¹⁰⁾	—»;

e) dopo la tabella della figura I.2.3 sono inserite le seguenti note (8), (9) e (10):

«(8) A decorrere dal 1° gennaio 2030, conformemente alle disposizioni transitorie di cui ai punti 11.1.4 e 11.1.5 del regolamento ONU n. 154.

(9) Solo in caso di veicoli OVC-HEV.

- (10) In caso di veicoli HEV e PEV con più motori, conformemente all'ambito di applicazione del regolamento ONU n. 177 (*).

(*) Regolamento ONU n. 177 — Disposizioni uniformi concernenti la determinazione della potenza di sistema dei veicoli ibridi elettrici e dei veicoli esclusivamente elettrici aventi più di una macchina elettrica per la propulsione [2025/1910] (GU L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1910/oj>).»

- f) il punto 3.3.1 è sostituito dal seguente:

«3.3.1. L'omologazione è estesa ai veicoli che rispettano le prescrizioni del punto 7.2 del regolamento ONU n. 83 (*).

(*) Regolamento ONU n. 83 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore, serie di modifiche 09 ECE/TRANS/WP.29/2026/25 [2026/1086] (GU L, 2026/1086, 29.5.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1086/oj>).»;

- g) all'appendice 3 sono aggiunti i punti seguenti:

«3.5.7.7. Potenza di sistema (valore dichiarato dal costruttore) (se del caso)

3.5.7.7.1. Potenza di sistema di picco del veicolo: ... kW

3.5.7.7.2. Potenza di sistema sostenuta del veicolo: ... kW

3.5.7.8. Energia utilizzabile della batteria (UBE) del veicolo alla certificazione ($UBE_{certified}$): ... (Wh);

- h) all'appendice 4, nell'addendum della scheda di omologazione UE, sono aggiunti i punti seguenti:

«4.3. Potenza di sistema (valore dichiarato dal costruttore) (se del caso)

4.3.1. Potenza di sistema di picco del veicolo: ... kW

4.3.2. Potenza di sistema sostenuta del veicolo: ... kW»;

- i) l'appendice 6 è così modificata:
- i) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«La sezione 2 dei numeri delle schede di omologazione rilasciate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e di cui all'allegato VIII, modello B, parte 2, e modello C2, parte 2, voce 48.3, del regolamento (UE) 2020/683 deve essere composta dal numero dell'atto normativo di esecuzione di base. La sezione 3 del numero della scheda di omologazione deve essere composta dal numero dell'ultimo atto di esecuzione modificativo applicabile. Il numero dell'ultimo atto di esecuzione modificativo deve essere seguito direttamente da uno dei caratteri a due lettere di cui alle tabelle 2 e 4, senza l'asterisco tra tale numero e il corrispondente carattere a due lettere.»;
- ii) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Livello di emissioni

Carattere relativo alle emissioni ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Norma relativa alle emissioni	Sottocarattere per il presente regolamento (cfr. tabella 2)	Sottocarattere per l'OBM e l'EVP (cfr. tabella 3)	Categoria del veicolo	Emissioni dei freni	Ultima data di immatricolazione
TL ⁽³⁾	Euro 7-TEMP	MT, ME, MA o MC	OA	M1, N1	N.A.	28.11.2027
TE ⁽³⁾	Euro 7-TEMP	MV, MF, MB o MD	OB	N2 (Euro 7ext)	N.A.	28.5.2029 ⁽⁴⁾
TS ⁽³⁾	Euro 7-TEMP	NA	PA	M1, N1 (U)SVM	N.A.	30.6.2030
TT ⁽³⁾	Euro 7-TEMP	NB	PB	N2 (Euro 7ext) (U)SVM	N.A.	30.6.2031
FL	Euro 7 A	MA ⁽⁵⁾ , ME o MG ⁽⁶⁾	OA	M1, N1	RA	31.12.2029
FE	Euro 7 A	MB ⁽⁵⁾ , MF o MG ⁽⁶⁾	OB	N2 (Euro 7ext)	RB	31.12.2029
GL	Euro 7B	MG ⁽⁶⁾	OA o OB	M1, N1, N2 (Euro 7ext)	RC	31.12.2034
GS	Euro 7BS	NA	PA	M1, N1 (U)SVM	RD	31.12.2034
GT	Euro 7BT	NB	PB	N2 (Euro 7ext) (U)SVM	RE	31.12.2034

Carattere relativo alle emissioni ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Norma relativa alle emissioni	Sottocarattere per il presente regolamento (cfr. tabella 2)	Sottocarattere per l'OBM e l'EVP (cfr. tabella 3)	Categoria del veicolo	Emissioni dei freni	Ultima data di immatricolazione
HL	Euro 7C	MG ⁽⁶⁾	OA o OB	M ₁ , N ₁ , N ₂ (Euro 7ext)	RF	
HS	Euro 7CS	NA o NB	PA o PB	M ₁ , N ₁ , N ₂ (Euro 7ext) (U)SVM	RF	

- ⁽¹⁾ Prima lettera del carattere: T = veicolo TEMP; F = Euro 7 A; G = Euro 7B; H = Euro 7C.
- ⁽²⁾ Seconda lettera del carattere: L = costruttore di grandi serie; E = veicolo Euro 7ext; S = (U)SVM; T = veicolo Euro 7ext da (U)SVM.
- ⁽³⁾ Applicazione volontaria prima delle date di applicazione obbligatorie di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1257.
- ⁽⁴⁾ Con il sottocarattere MV, l'ultima data di immatricolazione è il 31.12.2027.
- ⁽⁵⁾ Applicabile solo ai veicoli ICEV.
- ⁽⁶⁾ Per il sottocarattere MG si applicano le prescrizioni OBFCM aggiornate conformemente ai punti 11.1.4 e 11.1.5 del regolamento ONU n. 154 e all'appendice 5 dello stesso.

Legenda:

«(U)SVM» = costruttore di piccole o di piccolissime serie;
«costruttore di grandi serie» = costruttore che non è un SVM;
«norma relativa alle emissioni «Euro 7-TEMP» TL/TE» = emissioni Euro 7 (il presente regolamento di esecuzione come applicabile dal 22 luglio 2026) e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione, del 25 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove, comprese le soglie di conformità, per i dispositivi OBFCM e i sistemi OBM, le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento, il formato dell'EVP, i dati dell'EVP e i relativi metodi di comunicazione per i veicoli a motore delle categorie M1 e N1 (GU L, 2025/1707, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj);
«norma relativa alle emissioni «Euro 7-TEMP» TS/TT» = emissioni Euro 7 (il presente regolamento di esecuzione come applicabile dal 22 luglio 2026) e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione, del 25 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove, comprese le soglie di conformità, per i dispositivi OBFCM e i sistemi OBM, le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento, il formato dell'EVP, i dati dell'EVP e i relativi metodi di comunicazione per i veicoli a motore delle categorie M1 e N1 (GU L, 2025/1707, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj);
«Euro 7 A» = emissioni Euro 7 conformemente al presente regolamento di esecuzione (comprese la durabilità delle batterie di bordo, la potenza di sistema dei veicoli elettrici e l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura, se del caso) e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707, nonché ai limiti di emissione di particolato dai freni di cui all'allegato I, tabella 4, del regolamento (UE) 2024/1257 e alle relative prescrizioni tecniche;
«Euro 7B» = emissioni Euro 7 conformemente al presente regolamento di esecuzione (comprese la durabilità delle batterie di bordo, la potenza di sistema dei veicoli elettrici e l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura, se del caso) e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707, nonché ai limiti di emissione di particolato dai freni di cui all'allegato I, tabella 5, del regolamento (UE) 2024/1257 e alle relative prescrizioni tecniche;
«Euro 7C» = emissioni Euro 7 conformemente al presente regolamento di esecuzione (comprese la durabilità delle batterie di bordo, la potenza di sistema dei veicoli elettrici e l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura, se del caso) e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707, nonché ai limiti di emissione di particolato dai freni di cui all'allegato I, tabella 8, del regolamento (UE) 2024/1257 e alle relative prescrizioni tecniche.»;

iii) la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Tabella dei sottocaratteri

Sottocarattere	Descrizione	Categoria del veicolo ⁽⁶⁾	Gruppo propulsore	Durabilità delle batterie di bordo ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾	Potenza di sistema dei veicoli elettrici ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	Autonomia dei veicoli elettrici a bassa temp. ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	Data di applicazione: nuovi tipi	Data di applicazione: veicoli nuovi	Ultima data di immatricolazione
MA	Euro 7-TEMP	M ₁ , N ₁	NOVC-HEV	N.A.	N.A.	N.A.			28.11.2027
MA	Euro 7-TEMP	M ₁ , N ₁	ICEV	N.A.	N.A.	N.A.	29.11.2026	29.11.2027	31.12.2029
MT	Euro 7-TEMP UF EB ⁽¹⁾	M ₁ , N ₁	OVC-HEV	N.A.	N.A.	N.A.			28.11.2027
MA	Euro 7-TEMP UF EC ⁽²⁾	M ₁ , N ₁	OVC-HEV	N.A.	N.A.	N.A.			28.11.2027
MB	Euro 7-TEMP	N ₂	NOVC-HEV	N.A.	N.A.	N.A.			28.5.2029
MB	Euro 7-TEMP	N ₂	ICEV	N.A.	N.A.	N.A.	29.5.2028	29.5.2029	31.12.2029
MV	Euro 7-TEMP UF EB ⁽¹⁾	N ₂	OVC-HEV	N.A.	N.A.	N.A.			31.12.2027
MB	Euro 7-TEMP UF EC ⁽²⁾	N ₂	OVC-HEV	N.A.	N.A.	N.A.			28.5.2029
MC	Euro 7-TEMP	M ₁ , N ₁	PEV, FCHV	N.A.	N.A.	N.A.			28.11.2027
MD	Euro 7-TEMP	N ₂	PEV, FCHV	N.A.	N.A.	N.A.			28.5.2029
ME	Euro 7	M ₁ , N ₁	NOVC-HEV, OVC-HEV, PEV, FCHV	X	X	X	29.11.2026	29.11.2027	31.12.2029
MF	Euro 7	N ₂	NOVC-HEV, OVC-HEV, PEV, FCHV	X	X	X	29.5.2028	29.5.2029	31.12.2029

Sottocarattere	Descrizione	Categoria del veicolo ⁽⁶⁾	Gruppo propulsore	Durabilità delle batterie di bordo ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾	Potenza di sistema dei veicoli elettrici ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	Autonomia dei veicoli elettrici a bassa temp. ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾	Data di applicazione: nuovi tipi	Data di applicazione: veicoli nuovi	Ultima data di immatricolazione
MG	Euro 7	M ₁ , N ₁ , N ₂	Tutti	X	X	X	N.A.	1.1.2030	
NA	Euro 7 (U)SVM	M ₁ , N ₁	Tutti	X	X	X	N.A.	1.7.2030	
NB	Euro 7 (U)SVM	N ₂	Tutti	X	X	X	N.A.	1.7.2031	

- ⁽¹⁾ Per i veicoli OVC-HEV che adoperano il fattore di utilizzo di Euro 6e-bis (EB), applicando il parametro d_{neb} per la determinazione dell'UF frazionario conformemente all'allegato B8, appendice 5, del regolamento ONU n. 154 (serie di modifiche 02).
- ⁽²⁾ Per i veicoli OVC-HEV che adoperano il fattore di utilizzo di Euro 6e-bisFCM (EC), applicando il parametro d_{nec} per la determinazione dell'UF frazionario conformemente all'allegato B8, appendice 5, del regolamento ONU n. 154 (serie di modifiche 04).
- ⁽³⁾ Applicabile esclusivamente ai veicoli ibridi e ai veicoli PEV con più motori, conformemente all'ambito di applicazione del regolamento ONU n. 177.
- ⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai veicoli PEV e OVC-HEV.
- ⁽⁵⁾ Applicabile esclusivamente ai veicoli PEV.
- ⁽⁶⁾ Quando riferito a «N₂» in questa colonna, applicabile esclusivamente ai veicoli Euro 7ext di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1257.
- ⁽⁷⁾ In caso di «X», questo aspetto è necessario per l'omologazione del veicolo, se applicabile al gruppo propulsore.

Legenda:
I sottocaratteri MA, MB, MC, MD, MT e MV sono attribuiti alle omologazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 applicabile al 22 luglio 2026.
I sottocaratteri ME e MF sono attribuiti alle omologazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 applicabile al 23 luglio 2026.
Il sottocarattere MG è attribuito alle omologazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 applicabile al 23 luglio 2026 e conformemente alle prescrizioni OBFCM di cui ai punti 11.1.4 e 11.1.5 del regolamento ONU n. 154 e all'appendice 5 dello stesso.»

iv) la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Tabella dei sottocaratteri per l'OBM e l'EVP

Sottocarattere	Descrizione	Categoria del veicolo ⁽¹⁾	Gruppo propulsore	Data di applicazione: nuovi tipi	Data di applicazione: veicoli nuovi	Ultima data di immatricolazione
OA	Euro 7	M ₁ , N ₁	Tutti	29.11.2026	29.11.2027	
OB	Euro 7	N ₂	Tutti	29.5.2028	29.5.2029	
PA	Euro 7 (U)SVM	M ₁ , N ₁	Tutti	N.A.	1.7.2030	
PB	Euro 7 (U)SVM	N ₂	Tutti	N.A.	1.7.2031	

⁽¹⁾ Quando riferito a «N₂» in questa colonna, applicabile esclusivamente ai veicoli Euro 7ext di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1257.»

v) è aggiunta la tabella 4 seguente:

«Tabella 4

Tabella dei sottocaratteri per le emissioni di particolato dai freni

Sottocarattere	Descrizione	Categoria del veicolo ⁽¹⁾	Gruppo propulsore	Data di applicazione: nuovi tipi	Data di applicazione: veicoli nuovi	Ultima data di immatricolazione
RA	Euro 7	M ₁ , N ₁	Tutti	29.11.2026	29.11.2027	31.12.2029
RB	Euro 7	N ₂	Tutti	29.5.2028	29.5.2029	31.12.2029
RC	Euro 7	M ₁ , N ₁ , N ₂	Tutti	N.A.	1.1.2030	31.12.2034
RD	Euro 7 (U)SVM	M ₁ , N ₁	Tutti	N.A.	1.7.2030	31.12.2034
RE	Euro 7 (U)SVM	N ₂	Tutti	N.A.	1.7.2031	31.12.2034
RF	Euro 7	M ₁ , N ₁ , N ₂	Tutti	N.A.	1.1.2035	

⁽¹⁾ Quando riferito a «N2» in questa colonna, applicabile esclusivamente ai veicoli Euro 7ext di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legenda:

I sottocaratteri RA e RB sono attribuiti alle omologazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762 ^(*) conformemente ai valori limite di cui all'allegato I, tabella 4, del regolamento (UE) 2024/1257.

I sottocaratteri RC, RD e RE sono attribuiti alle omologazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762 conformemente ai valori limite di cui all'allegato I, tabella 5, del regolamento (UE) 2024/1257.

Il sottocarattere RF è attribuito alle omologazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762 conformemente ai valori limite di cui all'allegato I, tabella 8, del regolamento (UE) 2024/1257.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762 della Commissione, del 13 luglio 2026, che stabilisce norme, procedure, metodologie di prova e prescrizioni amministrative per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di particolato dai freni dei veicoli a motore delle categorie M1 e N1 (GU L, 2026/1762, 22.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1762/oj).»;

vi) all'appendice 8a è aggiunto il punto seguente:

«7. Aggiungere il punto 2.11 seguente:

2.11. Energia utilizzabile della batteria («UBE») del veicolo alla certificazione (UBE_{certified})

UBE _{certified}	:	... (Wh)»;
--------------------------	---	------------

vii) dopo l'appendice 8d è aggiunta l'appendice 8e seguente:

«Appendice 8e

Verbale di prova della potenza di sistema

Il verbale relativo alla potenza di sistema deve contenere le informazioni di cui all'allegato 1, appendice 2, del regolamento ONU n. 177. In alternativa, si può fare riferimento al numero di omologazione del certificato di omologazione rilasciato conformemente al regolamento ONU n. 177.»;

- 2) l'allegato II è così modificato:
- a) il punto 3.20 è sostituito dal seguente:
- «3.20. La tabella 1 dell'appendice 5 deve includere righe supplementari tra le righe 44a e 49 come segue:

	Per i veicoli con omologazione in più fasi o i veicoli per uso speciale con omologazione in più fasi			
«45a	Massa effettiva consentita del veicolo finale	Numero	kg	Come indicato all'allegato I, punto 0.2.2.1, del regolamento (UE) 2020/683 Da-a
45b	Massa massima tecnicamente ammissibile consentita per il veicolo a pieno carico (in kg)	Numero	kg	Come indicato all'allegato I, punto 0.2.2.1, del regolamento (UE) 2020/683 Da-a
46	Zona anteriore consentita per il veicolo finale	Numero	cm ²	Come indicato all'allegato I, punto 0.2.2.1, del regolamento (UE) 2020/683 Da-a
47	Resistenza al rotolamento consentita	Numero	kg/t	Come indicato all'allegato I, punto 0.2.2.1, del regolamento (UE) 2020/683 Da-a
48	Zona anteriore proiettata consentita della presa d'aria della calandra anteriore	Numero	cm ²	Come indicato all'allegato I, punto 0.2.2.1, del regolamento (UE) 2020/683 Da-a
	PER TUTTI I VEICOLI»;			

- b) il punto 3.21 è sostituito dal seguente:
- «All'appendice 5, la tabella 2 va letta come segue:

“Tabella 2

Lista di trasparenza 2

Campo	Tipo di dati	Descrizione
TVV	Testo	Identificativo unico di tipo, variante e versione del veicolo, di cui al punto 0.2 del certificato di conformità, che figura all'allegato VIII, appendice, parte 1, del regolamento (UE) 2020/683.
ID della famiglia PEMS	Testo	Conformemente all'allegato III del presente regolamento, punto 3.5.2.
Marca	Testo	Denominazione commerciale del costruttore, allegato I, punto 0.1, del regolamento (UE) 2020/683.
Denominazione commerciale	Testo	Denominazioni commerciali del TVV, allegato I, punto 0.2.1, del regolamento (UE) 2020/683.
Altro nome	Testo	Testo libero
Categoria e classe	Enumerazione (M ₁ , N ₁ classe I, N ₁ classe II, N ₁ classe III, N ₂ , N ₃ , M ₂ , M ₃)	Categoria e classe del veicolo, allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2024/1257.

Campo	Tipo di dati	Descrizione
Carrozzeria	Enumerazione (AA berlina, AB due volumi, AC familiare, AD coupé, AE decapottabile, AF veicolo multiuso, AG furgoncino, BA autocarro, BB furgone, BC motrice per semirimorchi, BD motrice stradale, BE pick-up, BX telaio cabinato o telaio coperto)	Tipo di carrozzeria, allegato I, punto 0.3.0.2, del regolamento (UE) 2020/683.
Numero di omologazione per le emissioni	Testo	Conformemente al modello di scheda di omologazione UE di cui all'allegato I, appendice 4, del presente regolamento.
Numero WVTa	Testo	Identificativo dell'omologazione globale del tipo di veicolo di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2020/683.
ID della famiglia Evap	Testo	Conformemente all'allegato A1, punto 0.2.3.7, del regolamento ONU n. 154.
Potenza nominale del motore, carburante 1, carburante 2 (se del caso)	Numero	Allegato A1, punto 3.2.1.8, del regolamento ONU n. 154.
Pneumatici gemellati	Sì/No	Come dichiarato dall'OEM.
Capacità dei serbatoi di carburante (valori discreti)	Numero	Capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante, allegato I, punto 3.2.3.1.1, del regolamento (UE) 2020/683.
Serbatoio sigillato	Sì/No	Allegato I, punto 3.2.12.2.5.5.3, del regolamento (UE) 2020/683.
WMI usato in questo WVTa + TVV	Testo	Come dichiarato dall'OEM (ISO 3779).
Identificativo della famiglia OBM	Testo	Come apposto nella dichiarazione di conformità alle prescrizioni per l'OBM, l'EVP e la visualizzazione di bordo dei dati ambientali di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707."»;

3) l'allegato III è così modificato:

a) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Il costruttore deve confermare la conformità compilando la dichiarazione di conformità RDE di cui all'appendice 1 del presente allegato. Il costruttore può dichiarare la conformità a limiti di emissione inferiori dichiarando valori inferiori denominati «RDE massimi dichiarati», per NO_x e/o PN, nel certificato di conformità RDE del costruttore e nel certificato di conformità di ciascun veicolo. I valori RDE massimi dichiarati devono essere utilizzati per verificare la conformità degli autoveicoli, se del caso, anche per le prove effettuate durante la verifica della conformità in servizio e della vigilanza del mercato.»;

b) è aggiunta la seguente appendice 1:

«Appendice 1

Dichiarazione del costruttore attestante la conformità alle prescrizioni relative alle emissioni di guida reali (Real Driving Emissions - RDE)

(Costruttore):

(Indirizzo del costruttore):

dichiara che:

[Il paragrafo seguente si applica nel caso in cui siano applicati i limiti di emissione. Non è applicabile nel caso in cui si applichino i valori RDE massimi dichiarati inferiori:]

i tipi di veicoli indicati nell'allegato I della presente dichiarazione sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 per tutte le prove RDE valide effettuate conformemente alle prescrizioni di tale regolamento.

[Il paragrafo seguente si applica nel caso in cui siano applicati i valori RDE massimi dichiarati inferiori. Non è applicabile nel caso in cui si applichino i limiti di emissione:]

il veicolo/i veicoli oggetto della presente omologazione o il veicolo/i veicoli indicati nell'allegato I della presente dichiarazione ⁽¹⁾ rispetta/rispettano ⁽²⁾ i valori RDE massimi dichiarati di cui alla tabella seguente:

	Valori RDE massimi dichiarati
Massa degli ossidi di azoto (NO _x)	(mg/km)
Numero di particelle (PN ₁₀)	(#/km)

Fatto a [..... luogo ⁽³⁾]

Il [..... data]

[Nome e firma della persona autorizzata dal costruttore o dal relativo mandatario ⁽⁴⁾]

Allegato/i

Allegato I: tipo o tipi, famiglia o famiglie o veicoli descritti da altri descrittori cui si applica la presente dichiarazione (se del caso).

⁽¹⁾ Cancellare quanto non pertinente.

⁽²⁾ Scegliere «rispetta» o «rispettano» a seconda dei casi.

⁽³⁾ Stabilito nell'Unione.

⁽⁴⁾ Con «rappresentante» o «mandatario» del costruttore si intende la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorità di omologazione o all'autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti trattati dal regolamento (UE) 2018/858, quale definito all'articolo 3, punto 41), di tale regolamento.»;

- 4) l'allegato XV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XV

Durabilità delle batterie di bordo

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato stabilisce la procedura per valutare la durabilità delle batterie di bordo. Ai fini dell'omologazione, il costruttore deve fornire all'autorità di rilascio dell'omologazione una dichiarazione firmata di conformità alle prescrizioni relative alla durabilità delle batterie di bordo utilizzando il modello di dichiarazione del costruttore attestante la conformità alle prescrizioni relative alla durabilità delle batterie di bordo di cui all'appendice 2 del presente allegato.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

2.1. Le prescrizioni generali per la durabilità delle batterie di bordo sono quelle indicate nel regolamento ONU n. 154 in relazione al livello 1 A.

2.2. I valori delle prescrizioni prestazionali minime (MPR) basati sull'energia della batteria (SOCE) di cui all'allegato C1, punto 1.2, tabella 1, del regolamento ONU n. 154 devono essere sostituiti dai valori MPR basati sull'energia della batteria di cui all'allegato II, tabella 1, del regolamento (UE) 2024/1257 per i veicoli M₁ e all'allegato II, tabella 2, di tale regolamento per i veicoli N₁.

2.3. La metodologia per la conformità in servizio per la durabilità delle batterie di bordo è stabilita nell'appendice 1 del presente allegato.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1. Le prescrizioni tecniche per le prove della durabilità delle batterie di bordo sono quelle indicate nel punto 6.11 e nell'allegato C1 del regolamento ONU n. 154 in relazione al livello 1 A.

Appendice 1

Metodologia per la conformità in servizio per la durabilità delle batterie di bordo

La conformità in servizio per la durabilità delle batterie di bordo deve essere verificata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato 5 del regolamento ONU n. 83.

Appendice 2

Dichiarazione del costruttore attestante la conformità alle prescrizioni relative alla durabilità delle batterie di bordo

(Costruttore):

(Indirizzo del costruttore):

dichiara che:

[Il paragrafo seguente si applica nel caso in cui siano applicate le prescrizioni prestazionali minime. Non è applicabile nel caso in cui si applichino le prescrizioni prestazionali dichiarate:]

il veicolo/i veicoli oggetto della presente omologazione o il veicolo/i veicoli indicati nell'allegato I della presente dichiarazione⁽¹⁾ rispetta/rispettano⁽²⁾ le prescrizioni prestazionali minime di cui all'allegato II, tabella 1, del regolamento (UE) 2024/1257 per i veicoli M₁ o all'allegato II, tabella 2, del regolamento (UE) 2024/1257 per i veicoli N₁⁽¹⁾;

[Il paragrafo seguente si applica nel caso in cui siano applicate le prescrizioni prestazionali dichiarate. Non è applicabile nel caso in cui si applichino le prescrizioni prestazionali minime:]

il veicolo/i veicoli oggetto della presente omologazione o il veicolo/i veicoli indicati nell'allegato I della presente dichiarazione ⁽¹⁾ rispetta/rispettano ⁽²⁾ le prescrizioni prestazionali dichiarate di cui alla tabella seguente:

Età del veicolo/chilometraggio	Prescrizioni prestazionali dichiarate (DPR)
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo	(1) ...%
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo	(2) ...%

[Il paragrafo seguente si applica nel caso in cui siano applicate le prescrizioni prestazionali dichiarate o le prescrizioni prestazionali minime:]

inoltre il veicolo/i veicoli oggetto della presente omologazione o il veicolo/i veicoli indicati nell'allegato I della presente dichiarazione ⁽¹⁾ rispetta/rispettano ⁽²⁾ le prescrizioni relative alla durabilità delle batterie di bordo di cui all'allegato XV del regolamento (UE) 2026/1764.

Fatto a [..... luogo ⁽³⁾]

Il [..... data]

[Nome e firma della persona autorizzata dal costruttore o dal relativo mandatario ⁽⁴⁾]

Allegati

Allegato I: tipo o tipi, famiglia o famiglie o veicoli descritti da altri descrittori cui si applica la presente dichiarazione (se del caso).

⁽¹⁾ Cancellare quanto non pertinente.

⁽²⁾ Scegliere «rispetta» o «rispettano» a seconda dei casi.

⁽³⁾ Stabilito nell'Unione.

⁽⁴⁾ Con «rappresentante» o «mandatario» del costruttore si intende la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorità di omologazione o all'autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti trattati dal regolamento (UE) 2018/858, quale definito all'articolo 3, punto 41), di tale regolamento.»;

5) l'allegato XVII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XVII

Autonomia elettrica a bassa temperatura

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato stabilisce la procedura per determinare la prova a bassa temperatura per la verifica dell'autonomia elettrica dei veicoli PEV a bassa temperatura.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

2.1. Le prescrizioni generali per l'autonomia elettrica a bassa temperatura sono quelle indicate nel regolamento ONU n. 154 in relazione al livello 1 A.

2.2. La metodologia facoltativa per la conformità in servizio per l'autonomia elettrica a bassa temperatura è stabilita nell'appendice 1 del presente allegato.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1. Le prescrizioni tecniche per l'autonomia elettrica a bassa temperatura sono quelle indicate nel punto 6.10 e nell'allegato B10 del regolamento ONU n. 154 in relazione al livello 1 A.

Appendice 1

Metodologia facoltativa per la conformità in servizio per l'autonomia elettrica a bassa temperatura

La conformità in servizio per l'autonomia elettrica a bassa temperatura può essere verificata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato 11 del regolamento ONU n. 83.»;

- 6) l'allegato XIX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XIX

Determinazione della potenza di sistema

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato stabilisce la procedura per determinare la potenza di sistema dei veicoli HEV e PEV con più motori conformemente all'ambito di applicazione del regolamento ONU n. 177.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

2.1. Le prescrizioni generali per la determinazione della potenza di sistema sono quelle indicate nel regolamento ONU n. 177*, ad eccezione delle prescrizioni relative alla conformità della produzione di cui al punto 11.

2.2. Una metodologia facoltativa per la valutazione della conformità in servizio della determinazione della potenza di sistema figura nell'appendice 1 del presente allegato.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1. Le prescrizioni tecniche per la determinazione della potenza di sistema sono quelle indicate ai punti 7 e 8 del regolamento ONU n. 177.

Appendice 1

Metodologia facoltativa per la valutazione della conformità in servizio della determinazione della potenza di sistema

La valutazione della conformità in servizio della determinazione della potenza di sistema può essere effettuata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato 14 del regolamento ONU n. 83.»;

- 7) l'allegato XXII, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. PRESCRIZIONI TECNICHE

Le prescrizioni tecniche per il dispositivo OBFCM sono quelle indicate nell'appendice 5 del regolamento ONU n. 154, conformemente alle disposizioni transitorie di cui ai punti 11.1.4 e 11.1.5 di tale regolamento.».